

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR - 194494

TRIBUNALE DI VERBANIA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

FOTI GIUSEPPINA, nata a Melito d Porto Salvo (RC) il 19.04.1995, c.f. *FTOGPP95D59F112H* e residente in Montebello Jonico (RC), in via Vena n. 48, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. *BNGNNR65E08I838T* e dall'Avv. Paolo Zinzi, c.f. *ZNZPLA88L16D810T*, giusta procura in calce al presente atto, anche nella qualità di procuratori designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*" con sede legale Via Siracusa, 5 03036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

Recapiti dichiarati per la ricezione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 176, Il comma c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 14 maggio 2005 e successive modifiche e integrazioni: Pec: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it; avv.paolozinzi@pecavvomaticassino.it; fax 0776.809862.

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale di Novara, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura distrettuale di Torino ads.to@mailcert.avvocaturastato.it



e contro tutti i collaboratori scolastici ed il personale Ata inseriti nelle graduatorie della Provincia di Novara ove è inserita la ricorrente che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso

e contro

Loizzi Giovanni collocato alla posizione 757 della graduatoria ATA per il profilo di collaboratore scolastico il cui indirizzo non è conosciuto nonostante richiesta di accesso agli atti, allegata sub. 8.

PER L'ANNULLAMENTO

Del decreto di rettifica punteggio emesso dall' Istituto Di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" – Arona **prot. n. 5805 del 16.08.2022** e di tutti atti connessi e conseguenziali

In breve

La ricorrente Foti Giuseppina è inserita nelle Graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA nella Provincia di Novara, per il profilo di Collaboratore Scolastico (all. 2).

Nella domanda di inserimento in graduatoria, per il triennio 2021/2024, la ricorrente ha inserito quale titolo di accesso "Diploma di qualifica triennale, maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionali" (all. 3).

Nella sezione relativa alla data di conseguimento del titolo ha erroneamente indicato la data di un successivo titolo di studi conseguito, non corrispondente alla data effettiva del titolo di accesso dichiarato nella sezione "titolo di accesso".

In virtù di tale mero errore nell'indicare la data di conseguito del titolo di accesso, a seguito di ottenimento da parte della stessa di un contratto con decorrenza 07.10.2021 e cessazione al 30.12.2021 , in sede di validazione dei titoli posseduti, in data successiva dalla presa di servizio, l'Istituto Di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" di Arona, ha decurtato il punteggio della ricorrente da punti 10.30 a punti 8.30.

La PA, infatti, è incorsa in palese errore in quanto ha considerato quale titolo di accesso il titolo conseguito dalla ricorrente in data successiva rispetto al titolo



correttamente dichiarato nella domanda di inserimento in graduatoria quale titolo di accesso.

Essendo erronea unicamente la data riportata dalla ricorrente in fase di compilazione della domanda ATA la PA avrebbe dovuto, in virtù del soccorso istruttorio, richiedere alla ricorrente di esibire copia del “diploma di qualifica triennale, maestro d’arte, scuola magistrale per l’infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionali”, correttamente dichiarato quale titolo di accesso e provvedere alla rettifica della data di conseguimento, erroneamente indicata dalla ricorrente per mero errore materiale, e non modificare, quale titolo di accesso, il titolo conseguito nella data effettivamente indicata nella domanda provvedendo alla conseguente decurtazione del punteggio della ricorrente con notevole pregiudizio alla posizione della stessa.

La rettifica del punteggio da punti 10.30 a punti 8.50, infatti, ha determinato un notevole pregiudizio alla sfera lavorativa della sig.ra Foti, in quanto in conseguenza a tale decurtazione del punteggio la stessa si è vista precludere la possibilità di stipula di contratti a tempo determinato con l’Amministrazione.

L’oggetto del contendere è relativo alla mancata valutazione del titolo di accesso indicato dalla ricorrente, bensì di un diverso titolo di accesso conseguito in data successiva e determinante la decurtazione del punteggio in virtù della minore votazione conseguita dalla ricorrente alla conclusione di tale ulteriore percorso.

Ciò che l’Amministrazione avrebbe dovuto fare sarebbe dovuto essere , unicamente, rettificare la data, per mero errore materiale riportata dalla sig. ra Foti in sede di compilazione della domanda ATA.

Successivamente, alla rettifica del punteggio l’istante non ha più ricevuto alcuna convocazione, a seguito di tale rettifica del punteggio in senso peggiorativo.

I presupposti sostanziali su cui si basa la decurtazione del punteggio, in relazione al corrente triennio, sono in contrasto con la normativa primaria, oltre che con il compendio normativo e regolamentare che regolano la materia. In più violano il soccorso istruttorio, cui la PA è tenuta.

FATTO



1) La sig.ra Foti Giuseppina, è inserita nelle graduatorie di III fascia ATA valide per il triennio 2021/2024 per il profilo di collaboratore scolastico e richiedeva l'attribuzione del punteggio pari a 10.30 punti;

2) A seguito di controllo titoli veniva computato a parte ricorrente il nuovo punteggio di 8.50 in quanto, a causa di un mero errore nell'indicazione della data di conseguimento del titolo di accesso la PA, invece di provvedere alla rettifica di tale data, ha considerato quale titolo di accesso un ulteriore titolo conseguito dalla ricorrente nella data erroneamente indicata in domanda ATA, ulteriore titolo che la ricorrente ha conseguito con votazione inferiore rispetto a quello dalla stessa correttamente dichiarato come titolo di accesso;

3) Considerando la PA tale diverso titolo di accesso, in virtù della inferiore votazione dalla stessa riportata, il punteggio della sig.ra Foti è stato rettificato da punti 10.30 a punti 8.50;

4) **L'istante ha diritto all'attribuzione del punteggio di 10.30 punti in virtù del titolo di accesso dichiarato in domanda, conseguito con la votazione di 100**, al più potendo l'Amministrazione rettificare la data di conseguimento dello stesso erroneamente indicata in domanda ATA.

In totale l'istante ha diritto ad ottenere 10.30 punti.

5) Se correttamente l'amministrazione avesse valutato il titolo di accesso indicato dalla ricorrente, attuando il soccorso istruttorio e chiedendo alla ricorrente copia del titolo dichiarato quale titolo di accesso e provvedendo unicamente alla rettifica della data di conseguimento, la sig.ra Foti avrebbe avuto diritto alla conservazione del punteggio di 10.30.;

6) In ragione della corretta attribuzione del punteggio l'istante avrebbe diritto alla collocazione in graduatoria alla posizione n. 757, con punti 10.30 prima di Loizzi Giovanni e dopo Littera Maria;

7) La modifica del titolo di accesso, invece che della data erroneamente indicata dalla ricorrente, con conseguente decurtazione del punteggio è illegittima, in quanto in contrasto con la normativa primaria statale e in chiara violazione del soccorso istruttorio, istituto generale del procedimento amministrativo previsto



dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241., al cui rispetto la PA è tenuta.

Tanto ritenuto in fatto, si espone in

DIRITTO

I

Violazione e erronea applicazione della tabella Ministeriale di valutazione dei titoli, segnatamente dei punti A1 e della stessa.

La comminazione di tale rettifica di punteggio da punti 10.30 ad 8.50 si pone in chiara violazione della tabella ministeriale valutazione titoli A/5 allegata al decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021, relativa alla valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie del personale Ata valide per il periodo 2021-2023 **Decreto Ministeriale 50 del 3 marzo 2021 disciplinante le graduatorie ATA 2021-2023.**

Parte ricorrente ha conseguito il diploma di "Diploma di qualifica triennale, maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionale" in data 14.01.2014 con la votazione di 100/100: in base al punto A1 della tabella Ministeriale le vanno attribuiti punti 10 per il titolo di accesso.

Del resto, come indicato a pagina 3 della domanda di inserimento in graduatoria (Cfr. allegato 3), l'istante ha indicato quale titolo di accesso il "Diploma di qualifica triennale, maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionale" con la votazione di 100.

Il Ministero avrebbe dovuto applicare, e non l'ha fatto, la tabella ministeriale allegata al DM 50/2021

Il punto A1 della tabella ministeriale così stabilisce: " *Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi; b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: • sufficiente — 6; • buono — 7; • distinto — 8; • ottimo — 9; c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;*



d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2) Nel caso in cui tale titolo non sia espresso nè in voti nè in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza. Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole".

Non di scarsa rilevanza è anche l'espressa previsione secondo cui "Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole".

In ragione della non corretta attribuzione del punteggio, l'istante avrebbe avuto diritto ad un totale di punti 10.30 con conseguente inserimento in graduatoria alla posizione n 757 con punti 10.30 prima di Loizzi Giovanni e dopo di Littera Maria.

II

Violazione dell'art 3 della legge 241/90-Difetto di motivazione.

Parte ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nella decurtazione del punteggio, ha proposto formale reclamo e richiesta di rettifica .

La diffida per la rettifica del punteggio non è mai stata riscontrata.

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione riporta soltanto una numerazione complessiva del tutto sfornita da qualsiasi iter logico.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.



Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...".

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Verbania affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, voglia accogliere nei confronti del ricorrente le seguenti

conclusioni

piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

1) In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio in senso peggiorativo nei confronti della ricorrente, anche per il triennio in corso, con conseguente ripristino del punteggio originariamente attribuito alla ricorrente di punti 10.30.

-Per l'effetto, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corretta valutazione del titolo di accesso "Diploma di qualifica triennale, maestro d'arte, scuola magistrale per l'infanzia, diploma di maturità, attestati o diplomi professionali" conseguito con votazione 100, per il triennio 2021/2024 in corso, con conseguente diritto al riconoscimento di 10.30 punti per il profilo di collaboratore scolastico ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.



In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi a provare per interpello ed all'esito per testi, le circostanze in fatto di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente riportate, emendate da ogni valutazione e giudizio precedute dall'inciso "vero che".

Con riserva di indicare i nomi dei testi all'udienza di discussione.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti chiedendo l'ammissione come mezzi di prova documentale:

1. Scheda valutazione titoli Foti Giuseppina;
2. Graduatorie ATA;
3. Domanda inserimento graduatorie III fascia 2021-2024;
4. Decreto di rettifica del punteggio;
5. Titolo di accesso dichiarato dalla ricorrente e ulteriori titoli;
6. Convocazione presso istituto "E. Fermi" di Arona;
7. Esenzione contributo unificato;
8. Richiesta di accesso agli atti del 14.02.2023;
9. Procura alle liti.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 35.240,04.

Isola del Liri-Verbania, 16.02.2023

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 10.30 ,ai fini delle graduatorie Ata di 3° fascia della Provincia di Novara.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,
c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Ufficio Scolastico Provinciale - Ambito Territoriale di Novara, nella



persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e presso l'Avvocatura distrettuale di Torino ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

nei siti *web* individuati.

contro tutti i collaboratori scolastici ed il personale Ata inseriti nelle graduatorie della Provincia di Novara ove è inserita la ricorrente che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione



resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri-Verbania, 16.02.2023

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

